



COPIA

# COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

## VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

**N. 5 R.D.**

**OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF- Applicazione- Determinazione aliquota anno 2012.**

L'anno **duemiladodici** ed addì **quattordici** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **16:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

<b>DEIDDA ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>PILLONI MARIA CARMELA</b>	<b>P</b>
<b>STERA ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>PRANTEDDU ERIZIO</b>	<b>P</b>
<b>CUCCU MARCO</b>	<b>P</b>	<b>FONNESU GIANLUIGI</b>	<b>P</b>
<b>BACCHIS LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>STERI ANTONELLO</b>	<b>A</b>
<b>VENTURA MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>SORU STEFANO</b>	<b>A</b>
<b>GARAU GIANPAOLO</b>	<b>P</b>	<b>MULLANU ROBERTO</b>	<b>A</b>
<b>MOI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>FAIS ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>STERA ATTILIO</b>	<b>A</b>	<b>FARRIS MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>TOLU GIANFRANCO</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

**La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE \_ Straordinaria**

### IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 42, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE - FINANZE - BILANCIO - SPORT -  
COMMERCIO - INDUSTRIA - ARTIGIANATO - IGIENE AMBIENTALE CITTADINA**

Visto i commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n° 449;  
Considerato che:

con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360, il governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la legge 16/08/1998, n 191, ha provveduto alla "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF", a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 15 giugno 1998, n. 191;

il D.lgs 28 settembre 1998, n° 360, così rubricato:

*"Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191":*

*al comma 3 dispone che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

*al comma 4 dispone: che l'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n° 917;*

Richiamata la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), nella specie l'art. 1:

comma 143, il quale recita:

*143. "A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma";*

comma 169, il quale a sua volta recita:

*169. "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 14-02-2012 COMUNE DI DOMUSNOVAS

*mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Dato atto che, riguardo l'anno 2012, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30/06/2012;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Preso atto che:

il D.L. 93/2008, ha previsto la sospensione del potere dei Comuni di introdurre l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentarne l'aliquota, qualora il tributo fosse già stato istituito;

l'effettiva rimozione di detto blocco si sarebbe dovuta avere a mezzo di un regolamento di delegificazione, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 23/2011, su proposta del Ministero dell'Economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali. Se tale regolamento non fosse stato emanato nei termini previsti era già comunque stabilito che i comuni che avevano in precedenza istituito l'addizionale IRPEF avrebbero potuto introdurla, mentre quelli che già la contemplavano avrebbero potuto aumentarla, fermo restando che l'aliquota della stessa non avrebbe potuto in ogni caso superare lo 0,4% per i primi due anni e, comunque, con un limite massimo percentuale di nuova introduzione pari allo 0,2%;

l'art. 5, D.lgs 23/2011, è stato successivamente abrogato dal D.L. 138/2011 (comunemente cd. “manovra di Ferragosto”), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” che con l'art. 1, comma 11, testualmente dispone:

*«11. La sospensione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

Considerato che in questo Comune non vige ad oggi l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 14-02-2012 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Atteso che per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici da erogare alla collettività, pur avendo attivato il contenimento di diverse tipologie di spesa corrente già determinate anche negli esercizi precedenti, e stante l'inarrestabile, pertanto continuo, taglio programmato dei trasferimenti pubblici attuato dallo Stato, si rende necessario il reperimento di nuove risorse di entrata;

Dato atto che l'adozione dell'addizionale IRPEF nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni e con le misure dettagliatamente esposte consente di ottenere una entrata in grado di soddisfare il pareggio di bilancio di previsione per l'anno 2012;

Considerato che dai dati ultimi elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (anno 2009), si evince che la base imponibile IRPEF per il territorio di questo ente ammonta a €. 47.000.000,00 circa;

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,2 %, dovrebbe consentire al Comune al lordo di esenzioni di fare affidamento su un importo di circa €. 94.000,00 ( $€. 47.000.000,00 \times 0,2\% = €. 94.000,00$ );

Considerato altresì, onde venire incontro alla categorie socialmente/economicamente più deboli, necessario stabilire il limite di esenzione per contribuenti con reddito imponibile IRPEF fino a €. 10.000,00 (diecimila);

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,2 %, al netto della fascia di esenzione (€. 10.000,00) dovrebbe consentire al Comune di fare affidamento su un importo di circa € 65.000,00 ( $€. 32.500.004,10 \times 0,2\% = €. 65.000,00$ );

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 l'istituzione e l'ordinamento dei tributi rientra nelle competenze del consiglio comunale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

#### Propone

con effetto dal 1° gennaio 2012, l'istituzione dell'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., determinando la stessa aliquota in misura pari a 0,2 (zerovirgoladueper cento) punti percentuali;

che per l'anno 2012, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad €. 10.000,00 (euro diecimila,00);

di prendere atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'Addizionale nella misura dello 0,2 %, al netto della fascia di esenzione (€. 10.000,00) dovrebbe consentire al Comune di fare affidamento su un importo di circa € 65.000,00 ( $€. 32.500.004,10 \times 0,2\% = €. 65.000,00$ );

In relazione al D.M. 31.05.2002 (G.U. 05.06.2002, n. 130) che copia conforme dalla presente deliberazione venga immediatamente inviata, alternativamente: mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 – 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate\_dc\_fiscalitalocale\_udc@finanze.it;

di dichiarare la deliberazione di approvazione della proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Il proponente  
L'Assessore al Bilancio e Finanze  
Massimiliano Ventura

**PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000**

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GIANFRANCO SORGIA

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GIANFRANCO SORGIA

---

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta, dei consiglieri Sigg.: Farris Michela, dell'Assessore Ventura Massimiliano e del Sindaco;

Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l'approvazione della proposta su estesa;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti Attilio)	= N°	13	(Assenti i Consiglieri Sigg.:Steri - Soru – Mullanu – Stera
Votanti	= N°	11	
Voti favorevoli	= N°	11	
Voti Contrari	= N°	//	
Astenuti	= N°	2 (Fais – Farris)	

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto del risultato della votazione,

#### **DELIBERA**

**Di approvare integralmente la proposta di deliberazione** suestesa, inerente alla:  
**APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E ALLA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2012.**

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti Attilio)	= N°	13	(Assenti i Consiglieri Sigg.:Steri - Soru – Mullanu – Stera
Votanti	= N°	11	
Voti favorevoli	= N°	11	
Voti Contrari	= N°	//	
Astenuti	= N°	2 (Fais – Farris)	

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto del risultato della votazione

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 14-02-2012 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal **20 FEB 2012**

DOMUSNOVAS, li **20 FEB 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000  
n.445, il sottoscritto attesta che la  
presente copia è conforme all'originale  
Domusnovas, li **20 FEB 2012**

L'INCARICATO